

ENTE BILATERALE TERRITORIALE TURISMO UMBRIA
Contributi Aiuti COVID-19
Anno 2020

REGOLAMENTO

ART. 1 - Istituzione Fondo Straordinario Contributi Aiuti COVID-19 – Requisiti

Ai sensi della Delibera del Consiglio dell'Ente Bilaterale del Turismo dell'Umbria del 28 agosto 2020 è previsto lo stanziamento di un fondo straordinario "Contributi Aiuti **COVID-19**" a favore delle imprese e dei lavoratori localizzati nella Regione Umbria iscritti a EBTU **da almeno il 1° gennaio 2019 e in regola con la contribuzione al momento della presentazione della domanda.**

Il lavoratore per poter accedere al contributo deve aver superato il periodo di prova e deve avere una delle seguenti tipologie di contratto:

- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato con durata minima di 3 mesi,
- stagionale con durata minima di 3 mesi.

L'azienda per poter accedere al contributo, oltre a quanto previsto all'art. 1, comma 1, deve essere in regola con i fondi di assistenza sanitaria integrativa (versare al fondo o corrispondere l'elemento retributivo al lavoratore).

ART. 2 – Stanziamento

Il fondo è rivolto ai lavoratori e alle imprese della regione Umbria.

ART. 3 - "Contributo di Solidarietà" e "Contributo Stagionalità"- a favore dei lavoratori –

a) Il **Contributo di Solidarietà** è riservato ai lavoratori a tempo indeterminato e determinato che hanno subito una sospensione a seguito dell'emergenza COVID-19 e siano collocati in Cassa Integrazione Guadagni in deroga o in Fondo di Integrazione Salariale nell'arco temporale compreso tra il **23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020** per almeno ottantuno (81) ore complessive anche non continuative.

Al lavoratore è riservato un contributo pari ad **€ 2,50** per ogni ora di sospensione in Fis/Cigd per un massimo di **150 ore** per un contributo massimo di **€ 375,00**.

Per i lavoratori che hanno un contratto part-time fino al 60% dell'orario, cioè 24 ore settimanali, il contributo di cui all'art.3 comma 2 viene ridotto proporzionalmente nella misura del 40%.

Per i lavoratori con contratto a tempo determinato il contributo di cui all'art.3 comma 2 viene ridotto proporzionalmente nella misura del 70%, il contratto deve avere una durata di almeno 3 mesi.

b) Il **Contributo Stagionalità** è riservato ai lavoratori con contratto stagionale della durata di almeno 3 mesi che a seguito dell'emergenza COVID-19 siano collocati in Cassa Integrazione Guadagni in deroga o in Fondo di Integrazione Salariale nell'arco temporale compreso tra il **23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020** per almeno ottantuno (81) ore complessive anche non continuative. Per questa tipologia di lavoratori il contributo di cui all'art. 3 comma 2 è ridotto nella misura del 70%.

I lavoratori coniugi/conviventi di uno stesso nucleo familiare non potranno accedere allo stesso contributo.

La graduatoria è definita in base al valore dell'ISEE più basso e, in caso di parità dei valori, avrà diritto il lavoratore con il valore ISR più basso.

L'ISEE, al momento della presentazione della domanda, deve essere in corso di validità o avere scadenza al 15/01/2020.

ART. 4 - Modulistica per il “Contributo di Solidarietà” e per il “Contributo Stagionalità” a favore dei lavoratori

Per avere diritto all'erogazione del contributo il dipendente deve presentare apposita domanda scritta corredata inderogabilmente dai seguenti documenti:

- autodichiarazione di essere in CIGD, FIS a seguito del COVID-19;
- copia della busta paga di gennaio 2019 (solo per i lavoratori a tempo indeterminato);
- copia delle buste paga relative all'intero periodo da cui si evince lo stato di sospensione di CIGD e FIS dovuto al COVID-19 con cui si raggiunge il minimo complessivo di 81 ore e il massimo di 150 ore - e l'iscrizione all'ente bilaterale territoriale;
- modello ISEE;
- fotocopia del documento di riconoscimento.

ART. 5 - “Salute e Sicurezza” - a favore delle imprese

Il contributo è riservato alle imprese che a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 hanno sostenuto spese relative a:

1. Acquisto di:

- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisetici;
- barriere antibatteriche.

2. Interventi per:

- sanificazione degli ambienti e degli strumenti;
- rifacimento spogliatoi e mense;
- realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Costi per predisposizione DVR e/o protocolli COVID-19.

Il contributo è pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di € **400,00**.

Per le aziende stagionali il contributo suddetto viene ridotto proporzionalmente nella misura del 70%.

La graduatoria è stilata in base all'anzianità di adesione all'ente bilaterale degli ultimi cinque anni e in base all'ordine di arrivo.

ART. 6 - Modulistica per il contributo “Salute e Sicurezza” a favore delle imprese

Per avere diritto all'erogazione del contributo l'azienda deve presentare apposita domanda scritta corredata inderogabilmente dai seguenti documenti:

- F24 o bonifico bancario comprovante il versamento all'Ente bilaterale da almeno gennaio 2019 e al momento della domanda;

- documento comprovante il rispetto della normativa dei fondi di assistenza sanitaria (copia F24, bonifico bancario, busta paga da cui si evince il versamento al dipendente);
- fotocopia delle fatture/ricevute quietanzate con indicazione del DPI acquistato o della prestazione dell'opera effettuata (nella causale deve essere specificata la tipologia di spesa);
- fotocopia del documento del rappresentante legale dell'azienda.

ART. 7 - Ulteriori determinazioni

Il Regolamento ha carattere straordinario e sperimentale. Gli interventi del presente regolamento sono previsti fino a esaurimento dello stanziamento.

Qualora le risorse stanziare non si esauriscano entro il periodo di sperimentazione il Consiglio si riserva di decidere se spostare le risorse rimanenti su altre iniziative, prorogare la sperimentazione o annullare il fondo.

Il Consiglio dell'EBTU relaziona all'Assemblea dell'Ente sulla gestione delle risorse e sulle attività del presente Regolamento.

ART. 8 - Modalità della richiesta

La domanda di richiesta del contributo, completa di ogni documento richiesto, deve essere inviata per posta all'Ente Bilaterale Territoriale del Turismo dell'Umbria, Via Settevalli, 320 06129 - Perugia, oppure inviata telematicamente on line attraverso il sito web fondosolidarieta.ebtumbria.it utilizzando i moduli predisposti completi della documentazione comprovante il diritto a percepire il contributo, **entro il 31 dicembre 2020**.

Il consiglio potrà deliberare la proroga della scadenza dei termini.

Ai fini della validità dei termini di presentazione varrà la data del timbro postale di spedizione o, in caso di invio telematico, il protocollo digitale assegnato automaticamente alla pratica.

L'ente potrà chiedere ulteriori documenti ai fini del completamento della pratica, le domande saranno valutate dal Consiglio dell'ente.

I lavoratori che ne hanno diritto riceveranno il contributo secondo le modalità indicate dagli stessi bonifico o assegno, per le aziende è possibile l'erogazione solo tramite bonifico bancario.

A coloro che non hanno diritto al contributo non sarà inviata nessuna comunicazione, le informazioni saranno reperibili presso l'ufficio.

ART. 9 - Procedure ricorsi

Eventuali ricorsi dovranno essere inoltrati a mezzo raccomandata alla Presidenza dell'EBTU, entro 60 giorni dall'inizio del pagamento dei contributi, che dovrà esaminarli e darne comunicazione nella prima riunione del Comitato Esecutivo per le decisioni in merito. Ad ogni ricorso dovrà essere data risposta scritta entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata. La risposta dell'EBTU, in merito al ricorso, è inappellabile.

